

N.14/2026

**TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA**

Sezione civile – Ufficio Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

Il G.D.,

rilevato che con ricorso depositato in data 18/03/2026 il
, c.f. , ubicato in , in
persona dell’amministratore *pro tempore*, ha chiesto che questo giudice, ai sensi
dell’art. 696 c.p.c., disponga un accertamento tecnico preventivo al fine di accertare lo
stato dei luoghi presso il cantiere oggetto del contratto d’appalto stipulato dal ricorrente
con , verificare la sussistenza di vizi o difformità delle opere eseguite,
individuare i danni eventualmente derivati, accertare gli interventi necessari per
eliminare i difetti e i danni; in subordine ha chiesto che sia disposta una consulenza
tecnica preventiva ai sensi dell’art. 696-*bis* c.p.c. con le stesse finalità;

che in punto di fatto il ricorrente ha allegato che l’appaltatrice, all’epoca in cui era *in bonis*, ha interrotto le lavorazioni relative alle opere commissionate dal Condominio ed è rimasta inerte anche a seguito della diffida ad adempiere *ex art.* 1454 c.c. inviata a mezzo PEC in data 6/02/2026, a seguito della quale il contratto d’appalto è da intendersi risolto di diritto;

che in diritto ha addotto ragioni di urgenza dell’accertamento richiesto per poter riprendere celermente i lavori e mettere in sicurezza il cantiere;

ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, trattandosi di azione non contemplata dal Codice della Crisi di cui al d.l.vo n. 14/2019 tra quelle proponibili dinanzi al giudice delegato della liquidazione giudiziale;

che, in senso contrario, non possa rilevare un presunto vuoto di tutela nei confronti della ricorrente in quanto deve escludersi che il divieto di azioni cautelari individuali, a far data dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, posto dall’art. 150 CCII, sia applicabile all’accertamento tecnico preventivo: infatti, lo strumento in questione, pur avendo una natura in senso lato cautelare, è finalizzato ad acquisire una prova e non ad accertare uno o più degli elementi costitutivi della proponenda domanda risarcitoria veicolata nelle forme dell’insinuazione allo stato passivo (cfr. in tal senso Tribunale di Treviso, 11/11/2024, est. Petra Uliana) né ad anticipare gli effetti di un provvedimento di condanna o a imprimere un vincolo d’indisponibilità ai beni della società debitrice; peraltro, l’art. 696 c.p.c., a differenza dell’art. 696-*bis* c.p.c., non consente di estendere l’accertamento ai crediti e, d’altra parte, anche nella consulenza tecnica preventiva per la composizione della lite, la «determinazione dei crediti» a cui la



disposizione di riferisce è da intendersi in senso atecnico, in quanto affidata - non al giudice, ma - al CTU, che è un mero ausiliare privo di quel potere di accertamento giurisdizionale che, in caso di liquidazione giudiziale, è riservato al giudice delegato in sede di accertamento del passivo ai sensi degli artt. 201 e ss. CCII;

ritenuto, per le suesposte ragioni, che non sia necessario instaurare il contraddittorio con il Curatore;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso depositato in data 18/03/2026 dal

Si comunichi al ricorrente.

Lucca, 19/03/2026.

Il Giudice Delegato

dott. Giulia Simoni

